

Repertorio n°30050 Raccolta n°19764 =====

===== Verbale di assemblea straordinaria =====

===== REPUBBLICA ITALIANA =====

L'anno duemilasedici, il giorno ventitré del mese di dicembre alle ore diciannove e minuti trentacinque

(23 dicembre 2016) =====

In Cesenatico, presso la sede del Comune in via Moretti n. 5, ove richiesto; =====

avanti a me Avv. Marco Maltoni, Notaio in Forlì, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, è presente il signor: =====

- Agostini Jacopo nato a Cesenatico il 23 giugno 1973, domiciliato per la carica presso la sede della sottoindicata società, che interviene al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società: =====

"CESENATICO SERVIZI SRL", con sede legale in Cesenatico, via Magellano n. 8, capitale sociale di Euro 575.520,00 (centocentocinquemilacinquecentoventi virgola zero zero), interamente versato ed esistente, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini: 03938490400 e al R.E.A. n. 322891; =====

della cui identità personale, qualifica e poteri io notaio sono certo, il quale mi dichiara che in questi luogo, giorno ed ora è stata convocata, in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria della suddetta società per discutere e deliberare sul seguente: =====

===== ORDINE DEL GIORNO =====

1. approvazione nuovo statuto sociale recepimento novità D. Lgs 175 del 19 agosto 2016; =====

2. Varie ed eventuali. =====

E mi chiede di redigerne il verbale. Aderendo alla richiesta io notaio dò atto di quanto segue. =====

Assume la presidenza della assemblea il signor Agostini Jacopo nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale constata e mi dichiara che: =====

- l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto; =====

- è presente l'unico socio Comune di Cesenatico, titolare dell'intero capitale sociale, in persona del Sindaco autorizzato con Delibera del Consiglio Comunale n. 100 del 20 dicembre 2016, esecutiva; =====

- che il suddetto socio è regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese; =====

- per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad'esso Presidente, Brandolini Sandro e Della Motta Lorena =====

- per il Collegio Sindacale: Foschi Paolo e Ceccarelli Alessandro; assente giustificato Teodorani Antonella. =====

Il Presidente Agostini Jacopo dichiara quindi che l'assemblea è validamente costituita e legittimata a deliberare su-

Registrato a FORLÌ  
il 19 gennaio 2017  
al n.508  
Serie 1T  
Esatti Euro 200,00

Registro delle Imprese  
di Forlì  
Depositato il 19.01.2017  
Iscritto il 20.01.2017

Copia per Cliente

gli argomenti posti all'ordine del giorno. =====  
Passando alla trattazione dell'unico argomento all'ordine del giorno di parte straordinaria, il Presidente ricorda che in data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica, che prevede la necessità di adeguare gli statuti delle società a controllo pubblico entro la data del 31 dicembre 2016. =====  
Il Presidente illustra pertanto le principali modifiche statutarie proposte. =====  
Nell'articolo 10 è introdotta la necessità di ricorrere al procedimento ad evidenza pubblica in caso di alienazione delle quote, sostituendo integralmente la clausola attuale che disciplina il trasferimento delle quote. =====  
Negli articoli 11 punto 2 e 19 è introdotto il divieto di corrispondere agli amministratori gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato, in adeguamento alla disciplina dettata dal Testo Unico in materia di compensi degli amministratori. =====  
Nell'articolo 16 è introdotta la possibilità di nominare un Amministratore Unico, e l'articolo 18 è integrato di conseguenza in tema di rappresentanza legale della società, in ottemperanza al disposto dell'art. 11 del D.Lgs 175/2016. =====  
Nell'art. 21 è introdotta la disciplina della relazione sul governo societario, prevista dall'art. 6 del D. Lgs 175/2016. Il Presidente dà atto che in occasione dell'adeguamento, si è ritenuto opportuno integrare l'oggetto sociale introducendo tra le attività svolte la gestione di impianti e di immobili per il trattamento dei rifiuti, sostituire il richiamo al libro soci sostituendolo con il registro delle imprese, e adeguare la disciplina dell'organo di controllo alla luce delle recenti modifiche legislative. =====  
Inoltre il Presidente fa presente che è stato anticipato il termine per l'approvazione del bilancio preventivo da parte del Consiglio di Amministrazione al 30 ottobre di ogni anno, con possibilità di proroga qualora ricorrano le condizioni previste dall'art.21, comma due, dello Statuto che si sottopone all'approvazione. =====  
Si rileva che l'art. 19.2, inciso finale e l'art. 19.4 ripetono la medesima norma, ovvero "che è vietato corrispondere trattamenti di fine mandato agli amministratori". Pertanto viene eliminato, per tale motivo, l'art. 19.4 dello statuto in corso di approvazione. =====  
All'esito della votazione il Presidente dichiara che l'assemblea mediante consenso espresso dall'unico socio, come sopra rappresentato, all'unanimità =====  
===== DELIBERA =====  
1 - di approvare il nuovo testo di statuto sociale nella versione approvata dal Consiglio Comunale del Comune di Cesenatico in data 20 dicembre 2016 composto da 26 articoli, con

l'eliminazione della norma ripetuta (art.19.4), che il Presidente mi consegna e che io Notaio allego al presente atto sotto la lettera "A". =====

Null'altro essendovi da deliberare in parte straordinaria e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore diciannove e minuti cinquantacinque. ===

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della società. =====

Il comparente mi dispensa dalla lettura della documentazione allegata. =====

Io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia, da me notaio completato a mano e da me letto al comparente che lo ha approvato e confermato. ===


Consta il presente atto di tre pagine intere e parte della presente di un foglio, sottoscritto alle ore venti. =====

Firmato: Jacopo Agostini =====

Firmato: Marco Maltoni Notaio

=====

SPAZIO BIANCO NON UTILIZZATO

A circular stamp, likely a notary seal, is located in the bottom right corner of the page. It contains a handwritten signature in dark ink that overlaps the stamp's border.

SPAZIO BIANCO NON UTILIZZATO

===== STATUTO =====

===== "Cesenatico Servizi srl" =====

===== Art. 1 - Denominazione =====

1.1 E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "Cesenatico Servizi srl". =====

2.1 La società è "a controllo pubblico" ed è soggetta alla disciplina del Dlgs. 19 agosto 2016, n.175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica - di seguito T.U.)e, per quanto non derogato dal T.U., del Codice Civile e delle norme generali di diritto privato. =====

3.1 Essendo società a controllo pubblico, è vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. =====

===== Art. 2 - Sede =====

2.1 La società ha sede legale nel Comune di Cesenatico. =====

2.2 La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con semplice decisione dell'Organo di Amministrazione che è abilitate alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese. =====

2.3 La decisione dell'Organo di Amministrazione dovrà essere sottoposta alla ratifica da parte della prima assemblea dei soci. =====

2.4 il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è, quello risultante dal Registro delle Imprese. =====

===== Art. 3 - Oggetto =====

3.1 La società ha per oggetto la gestione di attività di servizio nei seguenti settori di attività, a favore del Comune di Cesenatico ed in osservanza delle specifiche norme di legge in merito alle società controllate dagli enti locali: =====

- gestione del servizio manutenzione strade, segnaletica e arenile; =====
- gestione del servizio del verde per enti pubblici; =====
- amministrazione di mezzi ed impianti fissi e mobili nonché immobili per il trattamento e lo smaltimento di rifiuti solidi urbani e di rifiuti assimilati; =====
- gestione del servizio di pubblica illuminazione e di pubblicità luminosa; =====
- i gestione dei servizi cimiteriali; =====
- gestione del servizio della pubblicità; =====
- gestione di "global service" per enti pubblici; =====
- gestione di impianti e beni immobili per il trattamento di rifiuti. =====

3.2 La società potrà inoltre effettuare servizi di consulenza tecnica, amministrativa, gestionale, progettazioni e studi di fattibilità, direzioni lavori che siano fondati sul profilo delle competenze aziendali. =====

3.3 Ai sensi e per gli effetti delle norme di legge riguardanti l'attività delle società controllate e/o partecipate da enti locali, la società gestisce i pubblici servizi, le attività di servizio alla pubblica amministrazione ed ogni

Allegato "A"  
al n. 19764  
di raccolta

altra attività affidati dall'Amministrazione Comunale di Cosenatico anche in esecuzione di selezione ad evidenza pubblica per la scelta del socio privato operativo. =====

3.4 Unicamente per il raggiungimento del proprio oggetto sociale la società potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie (fatta tassativa esclusione di tutte le attività riservate per legge). =====

3.5 La società potrà contrarre mutui, richiedere fidi, scontare e sottoscrivere effetti sia con istituti pubblici che privati, concedere e ricevere fideiussioni, prestare avalli e ipoteche per obbligazioni proprie. =====

3.6. La società dovrà svolgere, in relazione all'anno fiscale di riferimento, i compiti ad essa affidati dall'ente pubblico socio per oltre l'80% del fatturato di competenza, così come riferito e/o maturato per ciascun anno fiscale di riferimento. E' ammessa la produzione ulteriore nel rispetto del suddetto limite anche nei confronti di soggetti diversi solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. =====

===== Art. 4 - Durata =====

4.1 La durata della società è fissata fino al 31/12/2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci. =====

===== Art. 5 - Capitale =====

5.1 Il capitale sociale è fissato in Euro 575.520,00 (cinquecentosettantacinquemilacinquecentoventi virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi di legge. =====

5.2 Il capitale può essere aumentato con deliberazione dall'assemblea, anche con conferimenti di beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi e comunque di ogni elemento suscettibile di valutazione economica. =====

5.3 I conferimenti di prestazioni d'opera o di servizi devono essere garantiti da una polizza di assicurazione e da una fideiussione bancaria; la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società. =====

5.4 Le quote sociali possono essere attribuite anche in misura non proporzionale ai conferimenti. =====

===== Art. 6 - Variazioni del capitale =====

6.1 Il capitale sociale può essere aumentato, con conferimenti in denaro e in natura, con deliberazione dell'assemblea dei soci, la quale può altresì delegare all'organo amministrativo i poteri necessari per realizzare l'aumento, determinandone i limiti e le modalità di esercizio. =====

6.2 La decisione di aumentare il capitale non può essere attuata fino a quando non siano stati integralmente eseguiti i conferimenti. =====

6.3 Sull'aumento di capitale con conferimento in denaro i soci hanno un diritto di opzione in proporzione alle loro quote di partecipazione, da esercitare entro il termine, indicato dalla decisione dei soci, comunque non inferiore a giorni trenta dal momento in cui viene comunicato ai soci che l'aumento di capitale può essere sottoscritto. =====

6.4 Ai soci che hanno esercitato il diritto di opzione spetta il diritto di prelazione sull'aumento di capitale non optato. L'esercizio della prelazione deve avvenire contestualmente al quello di opzione. =====

6.5 Il diritto di opzione può essere escluso o limitato purché la deliberazione di aumento del capitale sia adottata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale. Ai soci dissenzienti spetta il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 C.C..

6.6 Le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, anche con offerte di quote ai terzi che rispondono ai requisiti di cui all'art.5.2, devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale devono risultare le ragioni della esclusione o limitazione ovvero, se l'esclusione deriva da un conferimento in natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione. =====

6.7 L'esclusione del diritto di opzione non è consentita nell'ipotesi di aumento del capitale sociale resosi necessario a seguito di una sua diminuzione per perdite e per il ripianamento delle perdite eccedenti il capitale. =====

===== Art.7 - Recesso =====

7.1 Il diritto di recesso spetta unicamente: =====

a) nei casi stabiliti dall'articolo 10 del presente statuto; =  
b) ai soci che non hanno concorso al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca della liquidazione, alla eliminazione di cause di recesso previste dallo statuto, al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto previsto dallo statuto o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ex art.2468 quarto comma C.C.; =====

c) ai soci che non hanno concorso alla approvazione delle deliberazioni di modifica dello statuto introduttive o soppressive di clausole compromissorie. =====

7.2 Qualora la società revochi la deliberazione che legittima il recesso ovvero deliberi lo scioglimento, lo stesso non può più essere esercitato e, se già esercitato, perde efficacia. =====

7.3 Il diritto di recesso può essere esercitato solamente per l'intera partecipazione posseduta. =====

7.4 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata del socio intervenuto inviata alla società entro



tre giorni dalla chiusura dell'assemblea che ha assunto la deliberazione che legittima il recesso ovvero, mediante lettera raccomandata del socio non intervenuto inviata alla società entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione che legittima il recesso ovvero dalla conoscenza da parte del socio del fatto che legittima il recesso, quando questo sia diverso da una decisione soggetta ad iscrizione nel Registro delle Imprese; nella lettera devono essere indicati le generalità del socio recedente, il domicilio per le comunicazioni inerenti il procedimento e l'importo della quota posseduta per cui il recesso viene esercitato. =====

7.5 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al valore di mercato del patrimonio netto della società al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo su tale valore, la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il 1° comma dell'articolo 1349 Codice Civile. =====

7.6 Il rimborso della partecipazione deve avvenire entro 180 (centottanta) giorni dalla data di comunicazione alla società della volontà di esercitare il diritto di recesso; esso può avvenire anche mediante acquisto della Partecipazione da parte degli altri soci, proporzionalmente alle rispettive partecipazioni, oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. =====

7.7 Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 del Codice Civile e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione, la società viene posta in liquidazione. =====

Art. 8. Versamenti e finanziamenti dei soci =====

8.1 I soci, su richiesta dell'organo amministrativo, possono, aderendo alla richiesta, effettuare a favore della società finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. =====

8.2 In caso di versamenti in conto futuro aumento di capitale, le relative somme possono essere utilizzate a diretto aumento di capitale sociale ovvero per la copertura di eventuali perdite, previa decisione dei soci. =====

===== Art. 9 - Quote =====

9.1 Le quote conferiscono ai loro possessori i diritti sociali in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale. =====

9.2 Nel caso di comproprietà di una partecipazione i diritti

dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, individuato per iscritto. =====

9.3 Il possesso anche di una sola quota comporta l'adesione al presente statuto ed alle deliberazioni dell'assemblea dei soci, prese in conformità alla legge e allo statuto, salvo diritto di recesso disciplinato dallo statuto stesso. =====

9.4 Non è consentito porre in essere alcun negozio che possa determinare, direttamente o indirettamente, il trasferimento dei diritti di voto relativi alle quote di partecipazione, nè costituire pegni o usufrutti sulle stesse e comunque le quote dovranno essere libere da ogni vincolo, gravame o diritto di terzi, che limiti l'esercizio del diritto di voto o la piena disponibilità delle stesse. =====

===== Art.10 =====  
Trasferimento delle partecipazioni - =====

10.1 L'alienazione, in tutto o in parte, della quota di partecipazione al capitale dovrà avvenire mediante procedimento di evidenza pubblica, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti. Pertanto, solo in casi eccezionali l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente, ai sensi e nei limiti previsti nell'art.10, secondo comma, T.U, e nelle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.. =====

10.2 In caso di trasferimento di quote in violazione di quanto previsto dal presente articolo, l'acquirente non è legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali. =====

===== Art.11 =====

== Decisioni dei soci: competenze e diritti particolari ==

11.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le seguenti materie: =====

a) approvazione del bilancio e destinazione del risultato d'esercizio; =====

b) nomina dell'organo amministrativo; =====

c) nomina dei componenti del collegio sindacale, e, fra i componenti effettivi, del presidente, e determinazione del relativo compenso nei limiti di legge; =====

d) attribuzione della funzione di revisione legale e determinazione del relativo compenso nei limiti di legge; =====

e) determinazione dell'eventuale compenso spettante agli amministratori nei limiti di legge; =====

f) modifiche dello statuto; =====

g) decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, determinando nello statuto una rilevante modificazione dei diritti dei soci; =====

h) approvazione del budget; =====

i) cessione di partecipazioni in società ed enti, non previsti nel budget; =====

j) autorizzazione - all'organo amministrativo - al compimento di operazioni di investimento, di natura straordinaria, non previste nel budget, per importi superiori ad Euro 150.000,00; =====

k) autorizzazione - all'organo amministrativo - al compimento di operazioni di finanziamento passivi, di natura straordinaria, non previste nel budget, per importi superiori ad Euro 150.000,00; =====

l) autorizzazione - all'organo amministrativo - alla vendita o dell'affitto dell'azienda o di rami d'azienda; =====

m) autorizzazione - all'organo amministrativo - alla compravendita di immobili o al compimento di atti di disposizione di diritti reali su immobili; =====

n) autorizzazione - all'organo amministrativo - alla locazione a terzi di tutto o parte delle proprietà immobiliari, non prevista nel budget; =====

o) autorizzazione - all'organo amministrativo - alla sottoscrizione di nuovi contratti di appalto di servizio e/o modi degli stessi. =====

11.2 Non è possibile corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato. =====

11.3 I soci decidono inoltre sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. =

11.4 Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare. =====

===== Art.12 - Assemblea dei soci - convocazione =====

12.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo o da un amministratore a ciò delegato presso la sede legale, ovvero in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione purché nel territorio del Comune di Cesenatico. =====

12.2 In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, o anche da un socio. =====

12.3 L'assemblea viene convocata mediante avviso inviato ai soci, al rispettivo domicilio risultante dal registro delle imprese, con lettera raccomandata con avviso di ritorno almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea, ovvero con qualsiasi altro mezzo che ne garantisca l'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea. =====

12.4 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. =====

12.5 Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previsto per la pri-

ma convocazione. =====

12.6 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. =====

=== Art.13 - Assemblea dei soci - intervento in assemblea ===

13.1 Hanno diritto di intervento all'assemblea i soci iscritti nel Registro delle Imprese. =====

13.2 Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. =====

13.3 Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, nella quale devono essere contenuti poteri ed obblighi del rappresentante, da altro soggetto, anche non socio, che non sia dipendente, o amministratore o sindaco della società. =====

13.4 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. =====

In tal caso, è necessario che: =====

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; =====

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; =====

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. =====

===== Art.14 - Presidenza e verbalizzazione =====

14.1 Nel caso in cui la società sia amministrata da un amministratore unico, l'assemblea è presieduta da questo, o, in sua assenza, da persona designata dagli intervenuti. Nel caso in cui, ricorrendo le condizioni di legge, la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, l'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in sua assenza, dal vice-presidente, se nominato, ovvero da persona designata dagli intervenuti, =====

14.2 L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e sceglie se lo ritiene opportuno, due scrutatori tra i soci. =

14.3 Le deliberazioni dell'assemblea risultano da processo



verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Il verbale deve essere iscritto senza indugio nel libro delle decisioni dei soci. =====

14.4 Nei casi di legge, ed inoltre quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto. =====

===== Art.15 - Decisioni dei soci - quorum =====

15.1 Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea dei soci è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale presente. =====

===== Art.16 - Amministrazione della società =====

16.1 La società è amministrata da un amministratore unico. L'assemblea può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o da cinque membri, a condizione che ricorrano i requisiti stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art.11, terzo comma, T.U. =====

16.2 L'Amministratore Unico o i membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'assemblea dei soci, durano in carica massimo tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dello loro carica. =====

16.3 I soci determinano la forma dell'organo amministrativo, nei limiti consentiti dalla legge. =====

16.4 L'elezione dell'organo amministrativo avviene a scrutinio palese. =====

16.5 L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci. =====

16.6 L'Amministratore Unico o gli amministratori devono essere di indiscussa probità ed essere scelti fra persone che abbiano provata competenza professionale, per studi compiuti e/o funzioni dirigenziali e/o incarichi professionali svolti.

16.7 L'Amministratore Unico o gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza stabilito dall'art.2390 C.C., fatto salvo espressa autorizzazione dell'assemblea dei soci. =====

16.8 L'organo amministrativo ha i poteri per l'amministrazione della società, nei limiti previsti dal presente statuto all'art.11 che precede, i cui atti ivi indicati potranno essere compiuti dall'organo amministrativo solamente previa autorizzazione risultante da decisione dei soci. =====

16.9 L'organo amministrativo può nominare un direttore generale, anche fra persone estranee alla società, determinandone i poteri, anche di rappresentanza, e stabilendo eventualmente un apposito compenso. =====

= Art.17 - Funzionamento del consiglio di amministrazione =

17.1 Qualora, ricorrendo le condizioni di ammissibilità previste dalla legge, sia nominato un Consiglio di Amministra-

zione, e salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica fino all'assemblea successiva. =====

17.2 Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati decadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. =====

17.3 Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, nella sua prima riunione elegge fra i suoi membri un presidente; può nominare anche un vice presidente, che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. =====

17.4 Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare. =====

17.5 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. =====

17.6 Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. =====

17.7 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché nel territorio del Comune di Cesenatico. =====

17.8 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando ad esse intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati. =====

17.9 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio/videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: =====

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; =====

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; =====

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; =====

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. =====

17.10 Il consiglio è in ogni caso validamente riunito e comunque in grado di formare le proprie deliberazioni quando siano presenti o partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri ed i membri dell'organo di controllo, ove nominati. =====

17.11 Il consiglio nomina, in occasione di ogni riunione, un segretario, anche estraneo al consiglio stesso. =====

17.12 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesse, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale la determinazione per la quale ha votato il presidente. =====

17.13 Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni per singole categorie di atti ad uno solo dei suoi membri, compreso il presidente, determinando i limiti della delega. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nell'art.2381 del C.C. e non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art.2475 del C.C. nonché le seguenti materie: =====

a) compimento di operazioni di investimento, di natura straordinaria, non previste nel budget annuale, per importi superiori ad Euro 50.000,00; =====

b) compimento di operazioni di finanziamento passivo, di natura straordinaria, non previste nel budget, per importi superiori ad Euro 50.000,00. =====

===== Art.18 - Rappresentanza legale =====

18.1 La rappresentanza legale della società spetta all'Amministratore Unico. =====

Se, ricorrendo le condizioni di ammissibilità previste dalla legge, è nominato un Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza legale della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione e all'unico consigliere delegato, se nominato, nei limiti della delega conferita.. =====

18.2 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina. =====

===== Art.19 - Compensi degli amministratori =====

19.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio. =====

19.2 Ai sensi dell'art.11, comma nove, lett.c) T.U., è vietato corrispondere ai componenti dell'organo amministrativo gettoni di presenza, o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, ed è vietato corrispondere loro trattamenti di fine mandato. =====

19.3 Gli eventuali compensi spettanti agli amministratori sono determinati all'atto della loro nomina in conformità a quanto previsto nell'art.11, comma sei, T.U.. =====

===== Art.20. - Controllo legale e controllo contabile =====

20.1 Con decisione dell'Assemblea, il controllo della società può essere attribuito, alternativamente, ad un singolo revisore, o ad un sindaco unico, o ad un collegio sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti, tutti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, al quale competono i compiti di controllo sia legale che contabile. =====

20.2 Qualora l'Assemblea deliberi di nominare il collegio sindacale, l'organo di controllo sarà composto di tre membri effettivi e due supplenti, tutti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, il quale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed ha anche funzioni di controllo contabile. =====

20.3 Il collegio sindacale viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 8 giorni prima dell' adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica). =====

20.4 Il collegio sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. =====

20.5 Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, con gli intervenuti dislocati in più luoghi, audio e/o video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di formare liberamente il proprio convincimento e di esprimere liberamente il proprio pensiero e il proprio voto. Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione in cui si trova il presidente. =====

20.6 Il verbale della riunione viene redatto e approvato al termine della trattazione dei punti all'ordine del giorno della riunione, dandosi atto nello stesso che i sindaci che hanno partecipato alla seduta in luogo audio e/o video collegato provvederanno al più presto e comunque prima della successiva riunione alla sottoscrizione del verbale stesso. =====

20.7 I soci, alla scadenza del mandato dell'organo che esercita il controllo contabile, possono derogare al disposto di legge e del presente statuto, sentito il collegio sindacale,



attribuendo il controllo contabile ad un revisore contabile o ad una società di revisione (iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia), provvedendo mediante deliberazione assembleare alla loro nomina e alla determinazione del relativo compenso. =====

Art.21 - bilancio preventivo e relazione sul governo societario =====

21.1 La società redige un bilancio preventivo dell'esercizio successivo, contenente le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l'altro, in rapporto alle scelte e agli obiettivi suddetti: =====

- a) le linee di sviluppo delle diverse attività; =====
- b) il programma degli investimenti con l'indicazione, per ciascuno dei servizi svolti e per ciascuno dei territori in cui essi vengono svolti, della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura; =====
- c) la previsione del risultato economico, rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art.2425 C.C.; =
- d) il prospetto di previsione finanziaria, redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità; =====

21.2 Il bilancio preventivo è predisposto dall'organo amministrativo entro il 30 ottobre di ciascun anno, con facoltà per l'organo amministrativo di differire tale termine qualora non sia stato nella possibilità di ottenere le informazioni e la documentazione allo scopo necessaria; il bilancio preventivo è in ogni caso sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il 31 dicembre di ogni anno, deve contenere in allegato la relazione illustrativa di commento dell'organo amministrativo ed ha carattere autorizzatorio nei confronti dello stesso, nel senso che questo può attuare solamente spese ed investimenti in esso previsti, nei limiti ivi previsti. =====

21.3 L'organo amministrativo redige altresì, ogni anno, un budget triennale, che sottopone all'approvazione dell'assemblea unitamente al bilancio preventivo annuale. =====

21.4 A consuntivo, in sede di approvazione del bilancio d'esercizio, l'organo amministrativo illustra all'assemblea dei soci le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto nel bilancio preventivo illustrando e motivando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto ivi previsto. =====

21.5 Qualora sia obbligatorio per legge, l'organo amministrativo redige annualmente la relazione sul governo societario di cui all'art.6, quarto comma, D.lgs.19 agosto 2016 n.175, a chiusura dell'esercizio. La relazione sul governo societario deve essere pubblicata contestualmente al bilancio di esercizio. =====

===== Art.22 - Relazioni semestrali =====

22.1 L'organo amministrativo redige semestralmente una relazione sull'andamento della gestione dell'esercizio sociale

in corso, unitamente al conto economico consuntivo del semestre trascorso, con annessa relazione esplicativa sui criteri di redazione, ed un resoconto sui provvedimenti assunti in attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci. ==

22.2 Le relazioni semestrali vengono trasmesse ai soci accompagnate da un previsione di chiusura del conto economico dell'esercizio, che viene sottoposta all'approvazione dell'assemblea dei soci. =====

===== Art.23 - Esercizi sociali, bilancio e utili =====

23.1 Gli esercizi sociali decorrono dal 1 gennaio e si chiudono il 31 dicembre. =====

23.2 Il bilancio deve essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere presentato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. =====

23.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue: =====

a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale; =====

h) il residuo conformemente alle decisioni assunte dall'assemblea dei soci. =====

===== Art. 24 - Trasmissione degli atti ai soci =====

24.1 L'organo amministrativo è tenuto ad inviare tempestivamente ai soci il bilancio preventivo e le relazioni semestrali previsti dal presente statuto, nonché il bilancio d'esercizio, composto dai documenti previsti dalla legge e dal presente statuto e le deliberazioni dell'assemblea dei soci, e la relazione sul governo societario, se obbligatoria per legge. =====

24.2 Ai sensi dell'art. 2468 del codice civile al Comune di Cesenatico è riconosciuto il diritto particolare di richiedere informazioni in merito alla gestione dei servizi ad essi resi dalla società e ricevere dall'organo amministrativo della società apposita relazione sulla gestione dei servizi ad essi resi dalla società. =====

===== Art.25 - Scioglimento e liquidazione =====

25.1 In caso di scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri ed i compensi. =====

===== Art.26 Norme di rinvio =====

26.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, e per quanto non derogato da norme speciali, valgono le norme del codice civile. =====

Firmato: Jacopo Agostini =====

Firmato: Marco Maltoni Notaio =====

=====

Copia conforme all'originale - emesso a norma  
di legge, con la fascia per gli usi consentiti  
dalla legge.

Oggi

23 GEN. 2017

*Luigi Romano*

